



# COMUNE di FRANCOLISE

provincia di Caserta

via V. Emanuele, 5 – c.a.p. 81050 - C.F. 83001080619

Tel. 0823 882173 - Fax 0823 877049 – PEC: [protocollo@pec.comune.francolise.ce.it](mailto:protocollo@pec.comune.francolise.ce.it)

## ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 29/03/2021 (R.G. Gen. N. 14/2021)

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- in ragione della emergenza epidemiologica in atto, con proprie Ordinanze n. 77/2020, 79/2020, n. 1/2021, 5/2021, 7/2021 e 9/2021, sono state disposte misure restrittive ulteriori e maggiormente limitative rispetto alle disposizioni statali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale;
- che l'attuale situazione dei contagi a livello locale non consente di alleggerire le misure imposte con i provvedimenti sopra citati, salvo per quanto previsto dal Presidente della Regione Campania in relazione alle attività di vendita al dettaglio, di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, all'interno o in prossimità di aree mercatali con Ordinanza n. 11 del 25/03/2021;

**RICHIAMATA** da ultimo, la propria ordinanza Sindacale n. 8/2021 (R.G.Gen. 12/2021) con la quale si reiteravano limitazioni e divieti posti a tutela della cittadinanza, al fine di limitare la diffusione del virus Sars Cov2, efficaci fino al 26/03/2021;

**RISCONTRATO** che, nonostante i divieti operanti, nelle piazze principali del territorio (piazza A. De Gasperi, Piazza V. Di Benedetta, Piazza Fontana e Area Mercato) continuano a verificarsi assembramenti di persone, soprattutto giovani;

**RITENUTO, pertanto,** adottare una nuova ordinanza che sostituisca ogni precedente statuizione relativa alle misure di contenimento del contagio, con effetto immediato e fino al 09/04/2021;

**EVIDENZIATO** che con Ordinanza n. 11 del 25/03/2021 il Governatore della Regione Campania ha stabilito "fermo il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio- ivi compresi quelli rionali e settimanali- disposto dall'art.45 del DPCM 2 marzo 2021, sul territorio regionale le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all'interno di aree mercatali sono consentite subordinatamente all'adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare e controllare gli accessi e il deflusso alle aree mercatali attraverso percorsi separati, ad evitare assembramenti e ad assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza";

**ATTESO** che per la dimensione dell'area mercatale e tenuto conto del numero di esercenti la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, non è necessario dotarsi di apposito piano di sicurezza, essendo già stato regolamentato l'accesso al mercato mediante la creazione di un percorso a senso unico, che garantisce il rispetto della distanza interpersonale e l'accesso di un numero contingentato di persone all'interno dell'area mercatale;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 05/03/2021, con la quale la Regione Campania viene collocata in zona di rischio "rossa" a partire dal 08/03/2021 e fino al 23/03/2021, e successivamente confermata con Ordinanza Ministeriale del 19/03/2021 per ulteriori 15 giorni;

**RIBADITA** la necessità di garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Francolise, assicurando comunque il massimo approvvigionamento alimentare a domicilio in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente;

**TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell'incremento dei casi registrati nel territorio cittadino;

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Campania;

**VISTE**, altresì, le proprie precedenti ordinanze nn. 77/2020, 79/2020, n. 1/2021, 5/2021, 7/2021 e 8/2021;

**VISTO** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la legge 689/1981;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

## **ORDINA**

### **MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO**

Fermo l'obbligo di indossare **la mascherina**, la stessa **deve essere indossata correttamente**, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: un utilizzo non corretto della mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento o lasciando scoperto il naso, equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica.

L'obbligo di corretto utilizzo è esteso a qualsiasi altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie utilizzato.

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio cittadino di Francolise in tutte le ore del giorno è fatto **divieto assoluto di fumare**, data l'incompatibilità di tale azione con l'uso della mascherina.

Il divieto è esteso all'utilizzo di qualsiasi strumento per il fumo, compresa la sigaretta elettronica.

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio cittadino di Francolise in tutte le ore del giorno è fatto **divieto assoluto di consumo di cibi e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione**, data l'incompatibilità di tale azione con l'uso della mascherina.

Si intende per consumo il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere.

### **PUBBLICI ESERCIZI**

Vigono le norme previste per la cd. Zona "rossa", pertanto, bar, pub etc. sprovvisti di cucina possono effettuare solo servizio d'asporto fino alle ore 18.00, mentre le attività di somministrazione e/o ristorazione con servizio di cucina possono effettuare l'asporto fino alle ore 22.00 e il servizio a domicilio senza limitazioni di orario.

E' fatto divieto di sostare all'esterno di bar ed esercizi di somministrazione se non per il tempo strettamente necessario al ritiro dei prodotti acquistati, evitando in ogni caso di creare assembramenti.

I titolari delle precitate attività sono tenuti a far rispettare le prescrizioni imposte;

### **MINORI DI ANNI 14**

Ferme restando le disposizioni generali per le zona di rischio di riferimento, sul territorio comunale, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 di ogni giorno, è fatto divieto ai minori di anni 14 di circolare nei luoghi pubblici senza essere accompagnati da un genitore/altro adulto familiare o altro adulto abitualmente convivente o deputato alla loro cura; l'accompagnatore dovrà vigilare sul rispetto da parte di questi delle disposizioni sul distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI.

Si ricorda che l'accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute);

### **PIAZZE E LUOGHI PUBBLICI**

Ferme restando le disposizioni già vigenti introdotte a livello nazionale o regionale per la zona di rischio di riferimento, tutti i giorni senza limitazioni di orario sono interdetti l'accesso e lo stazionamento di persone in tutte le piazze del paese e in particolare, in Piazza A. De Gasperi, Piazza V. Di Benedetta, Area Mercato, Piazza Fontana e Piazza A. Moro.

In Piazza De Gasperi e Area Mercato è altresì fatto divieto assoluto di parcheggiare.

E' sempre consentito l'accesso e il deflusso ai residenti e ai clienti degli esercizi commerciali legittimamente aperti.

Restano ferme le misure nazionali e regionali disposte in relazione agli spostamenti di persone nelle zone di rischio di riferimento.

### **MERCATO SETTIMANALE E COMMERCIO ITINERANTE**

Il mercato settimanale e il commercio itinerante sono sospesi, salvo che per la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, fino al 09/04/2021.

## **RAMMENTA**

**E' VIETATO OGNI SPOSTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA DAI TERRITORI IN ZONA ROSSA NONCHE' ALL'INTERNO DEI MEDESIMI TERRITORI, SALVO CHE PER GLI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITA' OVVERO PER MOTIVI DI SALUTE. E' CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA.**

## **DISPONE**

Il presente provvedimento è efficace dalla sua pubblicazione e fino al 9 aprile 2021, salvo nuova e diversa disposizione.

E' affisso all'Albo Pretorio del Comune di Francolise e ne è data pubblicità attraverso il sito internet del Comune [www.comune.francolise.ce.it](http://www.comune.francolise.ce.it);

## **DEMANDA**

alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

## **AVVERTE**

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 , comma 1 della L. legge n. 19 del 25.03.2020 da € 400,00 a € 1.000,00.

Qualora la fattispecie accertata integri gli estremi di illeciti penali, il responsabile sarà deferito all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Polizia Municipale di Francolise;
- Comando Stazione dei Carabinieri di S. Andrea del Pizzone;
- Polizia di Stato,
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Caserta;
- Guardia di Finanza.

Francolise, 29 marzo 2021

**II SINDACO**  
f.to Dott. Gaetano Tessitore